

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4373-A-ter

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**GENTILONI SILVERI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**POLETTI**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**DELRIO**)

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti

Presentato il 17 marzo 2017

(Relatore di minoranza: **SIMONETTI**)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per mesi si è parlato della crescita esponenziale dei *voucher* e della conseguente necessità di intervenire legislativamente per riportare lo strumento dei buoni-lavoro alla cornice normativa ed allo spirito con cui era stato introdotto nel nostro ordinamento dalla « riforma Biagi », ovvero facilitare taluni settori nel ricorso a manodopera occasionale e, al contempo, regolarizzare le prestazioni temporanee e accessorie, fino ad allora attività sommerse. La Commissione lavoro, pertanto, aveva avviato l'iter delle proposte di legge presentate in materia, elaborando anche un testo unificato, per ritrovarsi spogliata dalla sue prerogative e vedersi annullato il lavoro svolto da un accordo politico tra partito di maggioranza e sindacati, a scapito dei fruitori dei buoni-lavoro.

I *voucher* erano uno strumento contrattuale indispensabile per il settore turistico, alberghiero, per quello ricettivo, per l'agricoltura e, soprattutto, per le famiglie che necessitano di supporto per accudire i propri figli o i propri familiari anziani o malati.

È stato l'ampliamento progressivo negli anni, fino alla riforma contenuta nella legge n. 92 del 2012 (cosiddetta « riforma Fornero ») e poi nel decreto legislativo n. 81 del 2015 (attuativo della riforma del cosiddetto *Jobs Act*), che ha permesso, di fatto, il ricorso al lavoro accessorio per qualsiasi tipologia di attività contribuendo al loro uso distorto ed al loro abuso.

Ma a nulla di tutto ciò ha pensato il Governo, varando l'abrogazione *tout court* dei *voucher*. Non ha valutato le inevitabili conseguenze negative per le tante famiglie, i numerosi lavoratori e le svariate imprese per cui tale tipologia contrattuale rappresenta un fondamentale sistema di retribuzione. Non ha calcolato l'ineluttabile aumento del lavoro nero. Non ha considerato — sebbene riconosciuto in passato dallo stesso Ministro del lavoro — che l'impiego

dei *voucher* doveva essere ridimensionato rispetto all'ambito soggetto e oggettivo di applicazione e non già eliminato.

La preoccupazione, unica e principale, del Governo, invece, è stata quella di impedire l'indizione del *referendum* popolare, a seguito del nulla osta della Corte Costituzionale lo scorso 11 gennaio, per evitare il rischio di una seconda *débâcle*, dopo la batosta del *referendum* costituzionale dello scorso 4 dicembre. E così, assumendo il ruolo di « tappezzeria » della CGIL, ha legiferato d'urgenza per la cancellazione totale dei *voucher*, in maniera talmente frettolosa da trascurare il vuoto normativo creato rispetto alla prevista proroga di utilizzo, entro la fine dell'anno, dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017).

Un'improvvisazione che connota il decreto-legge di diversi profili di incostituzionalità, evidenziati dalla Lega Nord nella pregiudiziale presentata e respinta, anche questa affrettatamente, come oramai si caratterizza tutto l'operato della maggioranza di governo e parlamentare. Sbrigativo, infatti, è stato anche l'esame in Commissione, con l'intento di blindare il decreto e garantirne la conversione in legge in tempi rapidissimi. Eppure le nostre proposte erano finalizzate ad assicurare una cornice di legalità alle prestazioni di lavoro occasionale, ripristinando i *voucher* per settori specifici, come appunto il lavoro stagionale in agricoltura o l'assistenza domiciliare, e riaffermando la previgente normativa per il loro utilizzo fino al prossimo 31 dicembre 2017. Non è accettabile, difatti, che per le modalità operative, il controllo e le eventuali sanzioni abbia forza di legge un comunicato stampa ministeriale (comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2017), né è plausibile che per il servizio di *babysitting*, erogato con le modalità del buono-lavoro e prorogato per tutto il 2018 dall'ultima legge di bilancio, debba avere valore un comu-

nicato del Presidente dell'INPS, invece che una norma di legge.

Ci rammarica, infine, che nessuno tra i tanti colleghi che sbandierano la propria politica di contrasto al lavoro sommerso e di sostegno alle famiglie abbia puntato il dito contro il rischio di tale abrogazione ed auspichiamo che possano ravvedersi durante l'esame in Assemblea invece che sostenere l'ipotesi di un voto di fiducia.

Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo critici ed insoddisfatti sull'impostazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017 all'esame e, per questo motivo, non abbiamo ritenuto necessario presentare un testo alternativo, rimanendo per noi valida la proposta di legge n. 4206.

Roberto SIMONETTI,
Relatore di minoranza.



17PDL0050930